## Sentenza della Corte

ΙT

(Prima Sezione)

## 1º luglio 2004

nel procedimento C-169/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten): Florian W. Wallentin contro Riksskatteverket (¹)

(«Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Imposta sul reddito — Imposizione parziale di un soggetto passivo che percepisce una piccola parte dei suoi redditi in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro»)

(2004/C 217/12)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-169/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Florian W. Wallentin e Riksskatteverket, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 CE, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1º luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE osta ad una normativa di uno Stato membro secondo la quale le persone fisiche, che a fini fiscali non sono considerate residenti in detto Stato ma che vi percepiscano un reddito da lavoro,

- sono tassate con una ritenuta alla fonte di modo che non siano autorizzati l'abbattimento alla base o ogni altro abbattimento o deduzione relativi alla situazione personale del contribuente,
- nel caso in cui i contribuenti ivi domiciliati abbiano diritto a tali abbattimenti o deduzioni nell'ambito dell'imposizione generale dei loro redditi percepiti in tale Stato o all'estero,
- qualora le persone non residenti nello Stato dell'imposizione abbiano disposto nel proprio Stato di residenza unicamente di risorse che, per loro natura, non sono soggette all'imposta sul reddito.

## Sentenza della Corte

(Prima Sezione)

## 8 luglio 2004

nella causa C-214/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 88/609/CEE — Inquinamento atmosferico — Grandi impianti di combustione»)

(2004/C 217/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-214/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. C. Schieferer e G. Valero Jordana) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica d'Austria, non dando attuazione correttamente alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 336, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/66/CE (GU L 337, pag. 83), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di questa direttiva modificata, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas, A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, punti 6, 8, 9 e 10, e dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati III-VII, e dell'art. 9, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nella sua versione risultante dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1994, 94/66/CE,
  - avendo adottato, all'art. 22, n. 1, della Luftreinhalteverordnung für Kessenlanlagen (decreto sulla limitazione dell'inquinamento atmosferico proveniente da caldaie a vapore), relativo alla protezione della qualità dell'aria in presenza di caldaie, una definizione di «impianto multicombustibile» che si discosta da quella enunciata all'art. 2, punto 8, della direttiva,
  - non avendo recepito nelle sue disposizioni nazionali pertinenti, il Luftreinhaltegesetz für Kessenlanlagen (legge relativa alla limitazione dell'inquinamento atmosferico proveniente da caldaie a vapore) e la Luftreinhalteverordnung für Kessenlanlagen le definizioni di «nuovo impianto» e di un «impianto esistente» enunciate all'art. 2, punti 9 e 10, della direttiva,

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 5.7.2003.